



## STATUTO

### ● **Articolo 1** (*Costituzione e sede*)

1. E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata

### ***Il Sorriso Arriva Subito***

con sede in Verona (Vr) via T. Farinati degli Uberti, 14 c/o Mario Mala

2. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ● **Articolo 2** (*Carattere*)

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

### ● **Articolo 3** (*Durata*)

La durata dell'Associazione è illimitata.

### ● **Articolo 4** (*Scopi*)

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale attraverso l'assistenza socio sanitaria.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere l'attività di clown terapia presso i reparti degli ospedali e delle case di cura.
3. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti e organismi per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
4. L'Associazione può svolgere, attraverso l'opera dei suoi volontari, tutte le attività per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

### ● **Articolo 5** (*Requisiti dei soci*)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni di sentimenti e comportamento democratici e di indubbia moralità, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
2. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

### ● **Articolo 6** (*Ammissione e diritti dei soci*)

1. L'ammissione dei soci è libera.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
3. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
4. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
6. L'adesione all'Associazione, garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea e il diritto di eleggere e di candidarsi per le cariche sociali.

● **Articolo 7** (*Doveri dei soci*)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

● **Articolo 8** (*Sanzioni disciplinari*)

1. Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
  - b) dopo aver convocato e sentito le giustificazioni del socio, istanza di espulsione per gravi motivi (art. 24 c.c.), ratificata dall'Assemblea a votazione segreta nella prima riunione utile.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento, di cui al comma 1 paragrafo a) del presente articolo, è sospesa fino alla pronuncia di detto organo.
3. Il ricorso dovrà essere presentato, con le motivazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 90 giorni.

● **Articolo 9** (*Perdita della qualifica di socio*)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per ritardato pagamento dei contributi entro l'anno sociale;
- d) per delibera di espulsione;
- e) per morte.

● **Articolo 10** (*Organi*)

1. Organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea generale dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

● **Articolo 11** (*Partecipazione all'Assemblea*)

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
4. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
  - a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

● **Articolo 12** (*Convocazione dell'Assemblea*)

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale e/o postata sul sito internet dell'Associazione. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, affisso e/o postato sul sito internet dell'Associazione almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da un terzo dei soci.
3. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un terzo dei soci.

● **Articolo 13** (*Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Questa maggioranza è valida anche per le modifiche al presente statuto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
4. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale o postato sul sito internet dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.  
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
7. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

● **Articolo 14** (*Forma di votazione dell'Assemblea*)

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

● **Articolo 15** (*Compiti dell'Assemblea*)

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:  
in sede ordinaria
  - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - d) approvare il regolamento interno e le sue successive modificazioni predisposte dal Consiglio Direttivo;
  - e) deliberare, con voto segreto, sull'istanza di espulsione di un socio proposta dal Consiglio Direttivo;
  - f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
  - g) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;in sede straordinaria
  - a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
2. E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta sia sottoscritta da almeno un quinto dei soci e pervenga al Consiglio Direttivo entro i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

● **Articolo 16** (*Composizione del Consiglio Direttivo*)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, sempre in numeri dispari, nominati dall'Assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
3. I consiglieri possono essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi.
4. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo.
5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa nomina di un nuovo consigliere, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
8. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

● **Articolo 17** (*Compiti del Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- k) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- l) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- m) ratifica le domande di ammissione di nuovi soci;
- n) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche al regolamento interno;
- o) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- p) irrogare o proporre all'Assemblea le sanzioni disciplinari.

● **Articolo 18** (*Riunioni del Consiglio Direttivo*)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
7. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
8. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

● **Articolo 19** (*Compiti del Presidente*)

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
5. In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice Presidente in ogni sua attribuzione.
7. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

● **Articolo 20** (*Segretario*)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci e quello degli assicurati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

● **Articolo 21** (*Tesoriere-Economo*)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

● **Articolo 22** (*Patrimonio*)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

● **Articolo 23** (*Entrate*)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. contributi degli aderenti;

- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

● **Articolo 24** (*Destinazione degli avanzi di gestione*)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

● **Articolo 25** (*Durata del periodo di contribuzione*)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. Il socio dimissionario può richiedere il rimborso del contributo sociale se non sono ancora trascorsi tre mesi dalla data della sua prima iscrizione

● **Articolo 26** (*Diritti dei soci al patrimonio sociale*)

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

● **Articolo 27** (*Bilancio*)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione e/o postati sul sito internet dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

● **Articolo 28** (*Assicurazione*)

1. I soci in attività sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
2. L'elenco dei soci assicurati deve essere riportato nell'apposito registro e aggiornato ad ogni variazione di stato dei soci in attività.

● **Articolo 29** (*Scioglimento e liquidazione*)

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

● **Articolo 30** (*Clausola compromissoria*)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

● **Articolo 31** (*Rinvio*)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.